



COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

ANNO 2025
N. 8 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 18:30 nella sala consiliare del palazzo municipale, per convocazione con avvisi del Sindaco tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

	Presente/Assente
Bauce Romina	Presente
Corato Enrico	Presente
Mastrotto Erica	Presente
Piazza Nancy	Presente
Rancan Ilenia	Presente
Mastrotto Emanuele	Presente
Nardi Diego	Presente
Lana Sara	Presente
Tadiello Denis	Presente
Zarantonello Daniele	Presente
Zarantonello Paolo	Presente

N. Presenti 11 N. Assenti 0

Presiede il Sindaco Bauce Romina

Partecipa il Segretario comunale Finelli Pasquale

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU – TASI – TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 dell'articolo unico;

- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, e ha lasciato in vigore le disposizioni relative alla TARI dai commi da 641 a 668 dell'articolo unico della legge 147/2013;

- che il regolamento per la Tari è stato modificato e approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 25.02.2025;

Considerato che la TARI:

- opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201/2011, e abrogato dall'articolo 1, comma 704, della legge 147/2013;

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

- assume natura tributaria;

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

Preso atto:

- che l'art. 1, commi 527-528, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;

- che tale Autorità con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), apportando molte novità al sistema di costruzione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2018-2021 (PEF);

- che con successiva deliberazione n. 363/2021, Arera ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

- che il metodo MTR-2 tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicché per tale aspetto, resta applicabile il Dpr n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Considerato che sulla base dei criteri previsti dal suddetto Dpr restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle previste dal D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto, ai fini della determinazione della tariffa:

- che il Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, già a far data dal 2013;

- che, con la presente proposta di deliberazione, il Consiglio Comunale prende atto del piano economico-finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per il periodo 2024-2025, revisionato infra-periodo per la sola parte relativa al gestore (Agnò Chiampo Ambiente) per l'anno 2025 e validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con delibera del comitato n. 9 del 09.04.2024; piano economico-finanziario di seguito riportato in tabella:

		importo	Incidenza percentuale
Parte fissa PEF	+	35.400,00	
Contributo Miur istituzioni scolastiche di cui all'art 33-bis del D.L. n.248/2007	-	p.f. 432,00 p.v. 118,00	
Totale parte fissa		35.400,00	30,24%
Parte variabile pef	+	81.665,00	
Totale parte variabile		81.665,00	69,76%
Totale generale		116.515,00	100%

- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

- che il comma 652 dell'articolo 1 della legge, 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii. così dispone: "(omissis) nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27.12.2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; (omissis) e dato atto che per le categorie non domestiche n. 16, 17 e 20 sono stati usati i coefficienti minimi kc e kd di parte fissa e variabile;

Preso atto della ripartizione dei costi fra i due tipi di utenze domestiche e non domestiche, basata sui dati della correlativa entrata ruolo Tari che si attestano come sotto specificato e precisamente:

totale 100,00%:

Utenze domestiche	84,65%
Utenze non domestiche	15,35%
Totale	100%

Per cui così suddivisa:

	2025	84,65%	15,35%
		UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA FISSA	34.968,60	29.600,92	5.367,68
TARIFFA VARIABILE	81.546,56	69.029,16	12.517,40
	116.515,16	98.630,08	17.885,08

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in n. 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in n. 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Visto che le tariffe risultano essere quelle allegate al presente atto quale "allegato A";

Preso atto che la delibera di Arera 15/2022 prevede che:

- il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque, non superiore al bimestre;

- in presenza di una riscossione annuale, il gestore della attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in una unica soluzione;

Preso atto che l'art.15-*bis* del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e

dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto, altresì, della opportunità di introitare comunque entro l'anno corrente la tassa rifiuti, al fine di scongiurare eventuali conseguenze negative per l'Ente in termini di cassa, e ritenuto pertanto per l'anno 2025 di prevedere le seguenti scadenze:

Scadenze rate	
Prima rata e unica soluzione	30 settembre
Seconda rata	30 novembre

Dato atto che, con l'applicazione dei coefficienti sopra indicati e sulla base dei dati sopra esposti, l'elaborazione delle tariffe con il metodo previsto dal Dpr 158/1999 determina i risultati tariffari finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, e le tariffe che verranno applicate sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto:

- che il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 228 del 30.12.2021, convertito dalla legge n. 15 del 25.02.2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare i Pef (Piani economico-finanziari), le tariffe e i regolamenti della tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- che il Pef pluriennale 2024-2025 – anno 2025 revisionato infra-periodo solo per la parte attinente al gestore Agno Chiampo Ambiente spa, approvato e validato dal Consiglio di Bacino Vicenza, è stato acquisito al protocollo dell'ente con il numero 1761 in data 11.04.2024;

- che la Legge 25 del 28/03/2022, all'articolo 13, comma 5-*bis*, dispone quanto segue:

“5-*bis*. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

Rilevato che, per tale motivo risulta evidente che la norma, peraltro approvata successivamente a quella che ha disposto il c.d. “sganciamento TARI” al 30 aprile, apre la possibilità di approvare delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali (quindi ad esempio IMU, ma ovviamente anche TARI) entro il termine previsto per il bilancio consentendo a tutti i Comuni, persino a coloro che hanno già provveduto ad approvare il bilancio di previsione (“eventualmente già approvato”) di provvedere con una variazione di bilancio al recepimento delle eventuali modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti, con facoltà quindi di modifica delle tariffe addirittura dopo l'approvazione del bilancio da parte del Comune;

Dato atto, quindi che i Comuni hanno la facoltà di approvare le tariffe TARI in Consiglio Comunale entro il 30 aprile 2025;

Vista la proroga per l'approvazione delle Tariffe TARI al 30 giugno 2025 con Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025;

Vista la proposta di deliberazione come redatta dall'ufficio competente;

Visto il D.lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 1° - Amministrativo - economico-finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffare, che porta il PEF ad essere determinato in euro 116.515,00=, importo da ripartire tra gli utenti;
3. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "A" al presente atto;
4. di fissare la scadenza del versamento della TARI, anno 2025, per utenze domestiche e non domestiche, nel seguente modo:
 - a. prima rata 30 settembre 2025;
 - b. seconda rata 30 novembre 2025;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

Bauce Romina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Finelli Pasquale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.